

N. 74 di registro
del 28.12.2023



COPIA

CITTÀ DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria

Convocazione prima

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l'anno 2024.

L'anno duemilaventitre, il giorno 28 del mese di dicembre, con inizio alle ore 19.10 con prosieguo nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, seduta straordinaria, con avviso prot. n. 31311 del 21.12.2023.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello nominale effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

Nº	Cognome e Nome		Pres.	Ass.	Nº	Cognome e nome		Pres.	Ass.
1	SOLLECITO Michele	Sindaco	X		10	GIANGREGORIO Nicola	Consigliere	X	
2	CERVONE Francesco	Presidente	X		11	MARZELLA Antonella Teresa			X
3	CAMPOREALE Giovanni	Consigliere		X	12	NOVIELLO Francesco	Consigliere	X	
4	CAPURSO Girolamo	Consigliere	X		13	PUGLIESE Maria Rosaria	Consigliere	X	
5	CARLUCCI Antonella	Consigliere	X		14	SALA Daniela	Consigliere	X	
6	CORTESE Filippo	Consigliere	X		15	SCIANCALEPORE Angelo	Consigliere	X	
7	DEPALO Ferdinando	Consigliere	X		16	SOLLECITO Annamaria	Consigliere		X
8	DIGIARO Davide	Consigliere	X		17	TURTURRO Nicola	Consigliere	X	
9	FIorentino Michele Giuliano	Consigliere	X						

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il sig. Francesco Cervone, nella qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta con l'assistenza del dott. Davide Cuna – Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 della legge 18 agosto 2000, n.267:

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;

Il responsabile del settore finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28/12/2023;

ATTESO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge 27/12/2019 n. 160 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge 27/12/2019 n. 160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle quelle afferenti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 738 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

CONSIDERATO che la legge 27/12/2019 n. 160 dispone, all'articolo 1:

- comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta. Viene specificato che, la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:
 - a) il contratto di comodato sia registrato;
 - b) il comodante possiede in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - c) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616;
- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione

- del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
 - comma 760, che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

VISTO l'art. 1, comma 48, della L. 30/12/2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), il quale statuisce che:

«*A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi»;*

VISTO l'art. 1, comma 743, L. 30/12/2021, n. 234, il quale dispone che:

«*Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022»;*

VISTO l'art. 1, commi 81 e 82, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale dispone che:

81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«*g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».*

82. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo,

nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (nuova IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/06/2020, come successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 9 del 11/04/2022 e n. 52 del 31/8/2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29/5/2023 avente ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l'anno 2023;

RITENUTO necessario determinare per l'anno 2024 le aliquote, riduzioni e detrazioni IMU, confermando le aliquote, riduzioni e detrazioni fissate per l'anno 2023 con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29/5/2023;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTI

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: «*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: «*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime»;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 come modificato dall'art. 106 della Legge 77/2020, «*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data*

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 16 novembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, così modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il quale dispone che:

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo

VISTO l'art. 1, comma 757, della L. n. 160/2019, il quale dispone che:

«In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote».

VISTO l'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019, così modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il quale stabilisce che:

«767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755».

VISTO il Decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'economia e delle Finanze, il quale stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione delle modifiche alle aliquote IMU tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

ATTESTO che il predetto decreto dispone

- 1) che i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica, e le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU sono individuate nelle seguenti:
 - abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
 - terreni agricoli;
 - aree fabbricabili;
 - altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).
- 2) che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A, al decreto.

VISTO l'art. 6-ter, comma 1, D.L. 29/09/2023, n. 132, inserito dalla legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170, il quale statuisce che

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

VISTO il Comunicato MEF – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE del 30 novembre 2023 AVENTE ad oggetto “prospetto aliquote imu e linee guida aggiornate”, con il quale viene data comunicazione ai comuni della proroga all’anno di imposta 2025 dell’obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell’IMU, come disposto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), e contestualmente sono, altresì, fornite indicazioni in merito alla trasmissione, della delibera approvativa delle aliquote dell’IMU sul Portale del federalismo fiscale.

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE n. 2/DF prot. n. 41981 del 22/11/2019, aente ad oggetto: «*Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti*»;

VISTO che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 marzo 2020, ha precisato che:

- la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, l’interpretazione del Dipartimento delle finanze ha confermato che l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, ai sensi del comma 767 dell’art. 1, L. n. 160/2019, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

VISTA la comunicazione del Dipartimento delle Finanze del 23/3/2021 aente ad oggetto «Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d’imposta 2021 - Indicazioni operative», con la quale è stato chiarito che «*Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU relativi all’anno 2021, in applicazione dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.*

Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l’anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell’atto – come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall’art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020)».

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente del settore economico finanziario e di Responsabile del Servizio finanziario, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole f.to Dott. Angelo Domenico Decandia;

parere di regolarità contabile: favorevole f.to Dott. Angelo Domenico Decandia;

VISTO il verbale della 5^ Commissione consiliare «Bilancio, Personale, Sport, Pari Opportunità e Volontariato» relativo alla seduta del 27/12/2023;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Con 10 voti favorevoli, 5 contrari e 0 astenuti,

D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

DI APPROVARE per l'anno d'imposta 2024 le seguenti aliquote, riduzioni e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria – I.M.U:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,6% (zerovirgolaseipercento); dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1% (zerovirgolaunopercento);
3. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06% (unovirgolazeroseipercento);
4. terreni agricoli: aliquota pari al 0,96% (zerovirgolanovantaseipercento);
5. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice del decreto legislativo 22/1/2004, n. 42: aliquota pari al 0,86% (zerovirgolaottantaseipercento)
6. unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale mediante contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della Legge 9/12/1998, n. 431: aliquota pari allo 0,76% (zerovirgolasettantaseipercento), cui applicare la riduzione al 75% stabilita dal comma 760 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160;
7. unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3 e D/1 utilizzate, direttamente dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto o uso sulle stesse, per l'esercizio di imprese commerciali, intendendo per esso l'esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile: aliquota al 1,01% (unovirgolazerounopercento);
8. immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06% (unovirgolazeroseipercento);

DI STABILIRE che sono assimilati all'abitazione principale le unità immobiliari di cui all'art. 3 del regolamento comunale IMU approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 12.06.2020.

DI STABILIRE che le fattispecie di esenzione sono quelle previste dalla legge e recepite all'art. 11 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.06.2020.

DI STABILIRE che le fattispecie di riduzione sono quelle previste dalla legge e recepite all'art. 8 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.06.2020.

DI PROVVEDERE ad inserire il presente provvedimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, nei termini previsti come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla concessionaria RTI ABACO S.p.A. – Municipia S.p.A., per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate.

CONSIDERATA, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito con il seguente esito della separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
F.to Francesco CERVONE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Davide CUNA

Prot. n. 16

Lì 10 GEN. 2024

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addì 10 GEN. 2024

Il Responsabile
della Pubblicazione

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Giovinazzo, 10 GEN. 2024



Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 ;

- è divenuta esecutiva :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Addì, _____

Il Segretario Generale
Dott. Davide CUNA
